



Citta' di Darfo Boario Terme

VADEMECUM

Propaganda elettorale

Per le elezioni del 11 giugno 2017

In vista delle prossime elezioni amministrative, si provvede a fornire un elenco delle principali istruzioni previste dalle norme, circolari e istruzioni in **materia di propaganda elettorale**.

Lo scopo è quello di garantire a tutti i candidati e alle liste che concorrono una uguale parità di accesso e un vademecum condiviso sulle linee guida.

Si chiede, pertanto, a tutti i responsabili di partito e ai delegati di lista di prestare attenzione a queste indicazioni e di invitare tutti ad attenersi al presente vademecum, così da permettere un **regolare e sereno** svolgimento della **campagna elettorale**.

PROPAGANDA ELETTORALE

Inizio della propaganda elettorale con divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130).

Dal **30° giorno antecedente** a quello della votazione, e quindi **da venerdì 12 maggio 2017** e fino a **venerdì 9 giugno 2017**. **Sabato 10 giugno 2017 è vietata qualsiasi forma di pubblicità elettorale**. In caso di eventuale ballottaggio anche sabato 24 giugno è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.

FORME DI PROPAGANDA SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

- L'autorizzazione all'installazione di **gazebo o banchetti** deve essere richiesta all'ufficio Elettorale con **congruo anticipo** e comunque **almeno 48 ore prima**, precisando **il luogo, il giorno e l'orario**. L'ufficio elettorale rilascerà **l'autorizzazione e lo comunicherà** alla Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri. Nello stesso luogo non sono ammessi altri gazebo o banchetti di altre liste e candidati se non a una distanza di almeno **100 metri**.
- Per quanto riguarda i **comizi elettorali**, **L'Amministrazione Comunale ha individuato due siti : Piazza Einaudi** (escluso il sabato giorno di mercato), **Via Rigamonti** (davanti entrata stadio comunale). Per l'utilizzo di detti siti la lista o il candidato **presenterà, per tempo, la richiesta all'Ufficio Elettorale e darà conferma dell'effettuazione del comizio quarantotto ore prima del suo inizio**. L' Ufficio Comunale **comunicherà**, appena noti, **agli Organi di Polizia**, i comizi già concordati. E' ammessa la predisposizione di banchetti, da parte degli organizzatori del comizio, per la distribuzione di materiale di propaganda elettorale. **Vietate**, durante il comizio, **ad altre forze politiche**, la distribuzione e la vendita di materiale di propaganda, di giornali e di volantini, l'uso di altoparlanti, nell'arco di 500 m. dai luoghi in cui si tengono i comizi.
- **La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (ed. Vele)** è vietata in forma **fissa**, essendo consentita soltanto in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del C.d.S. e dell'art 57 del relativo regolamento di esecuzione; pertanto, **la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti fissati dalle predette norme e per un periodo non superiore ad un'ora**. Infatti, qualora tali veicoli dovessero sostare per più di un'ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere **oscurati**. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco.
- **Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili:**
Nel medesimo periodo **l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge legge 24 aprile 1975, n. 130**. L'uso di tali mezzi è consentito esclusivamente per diffondere la voce degli oratori in occasione di comizi e riunioni elettorali o per la riproduzione di discorsi, inni e motti registrati. L'uso di altoparlanti su mezzi in movimento è invece autorizzata soltanto per preannunciare **l'ora ed il luogo** dei comizi e delle riunioni di propaganda. Tale attività può essere effettuata solamente dalle ore 09.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e in quello antecedente.
Si rammenta, al riguardo, che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610), **tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco**.

(I modelli per le domande sono pubblicati sul sito internet del Comune)

FORME DI PUBBLICITA' ELETTORALE VIETATE

- **L'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti** inerenti direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, **nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.**

La Propaganda Indiretta è stata abrogata con Legge 27.12.2013 n. 147. Pertanto possono utilizzare gli spazi appositi per le affissioni nel periodo elettorale solo i Partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati. Gli spazi sono assegnati d'ufficio nell'ordine di estrazione stabilito dalle Commissioni apposite.

- **il lancio o getto di volantini** in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- **E' vietata** la propaganda elettorale **luminosa o figurativa, a carattere fisso** in luogo pubblico, **escluse le insegne delle sedi dei partiti.**
I manifesti elettorali o politici vanno affissi solo negli spazi predisposti;
- **E' vietata** la propaganda **luminosa mobile.**
- E' vietata qualsiasi forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso (**striscioni, stendardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi luminosi, ecc.**).
- **Sono proibite** le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

FORME SI PUBBLICITA' ELETTORALE CONSENTITE

- **L'affissione** dei manifesti negli appositi spazi predisposti dal Comune. *Le affissioni possono essere effettuate solo negli appositi spazi predisposti dal Comune per le elezioni e fino alla mezzanotte del venerdì precedente il voto: a partire da tale momento, ogni nuova affissione è vietata. E' vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi utilizzati negli altri periodi dell'anno per le normali affissioni. Il servizio di affissione può essere svolto direttamente dagli interessati o tramite il servizio comunale, in questo caso previo pagamento dei diritti previsti dalla vigente normativa.*

Non e' ammesso lo **scambio** di tabelloni. Le liste tra loro **collegate** possono affiggere il manifesto del loro sindaco, ma non possono **scambiarsi** gli spazi tra di loro (ad esempio una civica in favore di un partito tradizionale o viceversa). Come previsto dalla legge il nome del **committente** deve comparire su ogni manifesto e pubblicazioni.

I manifesti segnalati come affissi illegalmente o negli spazi non consentiti saranno oscurati a cura del Comune e verrà inviata una comunicazione alla Prefettura per le eventuali sanzioni.

- **Riunioni** di propaganda elettorale : **Sono consentite** sia in luoghi pubblici che aperti al pubblico (ad esempio, nei pubblici esercizi). **Non c'è obbligo di preavviso al Questore.** Il locale dovrà però essere **riservato interamente** alla riunione di propaganda elettorale. Inoltre non potranno essere affissi, all'esterno, manifesti o simboli della lista o del candidato.
- **Comizi:** L'Amministrazione Comunale ha individuato due siti per i comizi : **Piazza Einaudi (escluso il sabato giorno di mercato), Via Rigamonti (davanti entrata stadio comunale).** Per l'utilizzo di detti siti la lista o il candidato **presenterà, per tempo, la richiesta all'Ufficio Elettorale e darà conferma quarantotto ore prima del suo inizio.** L' Ufficio Elettorale **comunicherà, appena noti, agli Organi di Polizia,** i comizi già concordati. E' ammessa la predisposizione di banchetti, da parte degli organizzatori del comizio, per la distribuzione di materiale di propaganda elettorale.

Durante i comizi è escluso il **contraddittorio.** L'oratore può consentire ai partecipanti di porre domande intese ad ottenere chiarimenti e delucidazioni.

Vietate, durante il comizio, **ad altre forze politiche**, la distribuzione e la vendita di materiale di propaganda, di giornali e di volantini, l'uso di altoparlanti, nell'arco di 500 m. dai luoghi in cui si tengono i comizi e nelle ore di svolgimento degli stessi, per annunciare riunioni elettorali e l'effettuazione di cortei o parate.

I limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere scrupolosamente osservati dagli organizzatori

Festivals e le altre manifestazioni politicamente qualificate, che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, durante il periodo della campagna elettorale, costituiscono riunioni di propaganda elettorale; e, pertanto, lo svolgimento di tali manifestazioni **non consente deroghe** alle norme che prevedono, in particolare, l'uso esclusivo degli spazi predisposti per le affissioni di propaganda elettorale, il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, la limitazione all'uso degli altoparlanti su mezzi mobili per gli avvisi dello svolgimento delle manifestazioni, ed, infine, il divieto che siffatte manifestazioni abbiano luogo nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni. Per il resto vedasi il paragrafo **"Comizi"**

- **Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili:**

Nel medesimo periodo **l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge legge 24 aprile 1975, n. 130.**

L'uso di tali mezzi è consentito esclusivamente per diffondere la voce degli oratori in occasione di comizi e riunioni elettorali o per la riproduzione di discorsi, inni e motti registrati.

L'uso di altoparlanti su mezzi in movimento è invece autorizzata soltanto per preannunciare **l'ora ed il luogo** dei comizi e delle riunioni di propaganda. Tale attività può essere effettuata solamente dalle ore 09.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e in quello antecedente.

Si rammenta, al riguardo, che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610), **tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco.**

- **Distribuzione individuale di volantini (non è consentito il lancio)**

- **Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515) .**

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi per le elezioni politiche e regionali, i **comuni**, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

- **Previa specifica autorizzazione comunale, è consentita, inoltre, l'installazione di "banchetti elettorali", sul suolo pubblico, ad adeguata distanza fra gli stessi, identificabili esclusivamente mediante l'utilizzo di bandiere. La relativa domanda dovrà essere presentata all'Ufficio elettorale. Durante il periodo elettorale non è consentito, ai sensi dell'art. 6 della legge 212/56 e successive modificazioni, l'utilizzo di manifesti elettorali.**

FORME PARTICOLARI DI PUBBLICITA' CONSENTITA

GAZEBO

Consentito con alcune limitazioni

- tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche o candidati;
- all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1° comma e 8, 3° comma della Legge n. 212/56, e successive modificazioni.

- La relativa domanda dovrà essere presentata all'Ufficio elettorale.
- Al riguardo, in merito alla possibilità di fare uso di bandiere nelle sistemazione dei gazebo, si ritiene, interpretando la ratio dell'art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forma di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo. In sostanza, si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

VELE

(Estratto dalla Circ.Prefettura Brescia prot. 2047 del 28.01.2013)

La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (ed. Vele) è vietata in forma fissa, essendo consentita soltanto in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del C.d.S. e dell'art 57 del relativo regolamento di esecuzione; pertanto, la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti fissati dalle predette norme e per un periodo non superiore ad un'ora. Infatti, qualora tali veicoli dovessero sostare per più di un'ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco.

SEDI DI PARTITO, DI LISTA O DI COMITATO

Prefettura di Brescia - Circolare prot. 2047 del 28.01.2013

Ulteriori chiarimenti in materia forniti dal ministero dell' interno per la disciplina di particolari forme di propaganda elettorale

(con riferimento al paragrafo 21 circolare Ministero Interno - Servizio Elettorale - n. 1943 dell'8 aprile 1980)

1. Le **sedi dei comitati elettorali**, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, **sono equiparate alle sedi dei partiti.**

2. I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi). **Pertanto, per la violazione della norma di cui all'art. 8, comma 3, della Legge n. 212/1956, requisito essenziale è che il manifesto sia affisso in luogo pubblico, cioè tale che si offra alla visione pubblica: l'illecito, dunque, non ricorre quando il manifesto, posto ad almeno 50 cm dalla vetrina, sia visibile al passante, che si fermi dinanzi ad un locale che, per essere fornito di vetrine, consenta anche la visione all'interno. Per esemplificare: costituisce illecito il manifesto affisso sulla vetrina verso l'esterno; di contro, non costituisce illecito il manifesto affisso all'interno del locale e visibile all'esterno attraverso la vetrina.**

Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali

RACCOLTA PARERI IN MATERIA ELETTORALE espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - Pagina 30 di 225

Sì, le sedi dei comitati sono equiparate alle sedi dei partiti politici ma (ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 212/56 e della Circolare a carattere permanente del Ministero dell'interno – Servizi Elettorali n. 1943/V dell'8 aprile 1980) devono essere regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (45° giorno antecedente le votazioni); ciò, per poter affiggere giornali nelle bacheche ed avere insegne e bandiere poste in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Riferimenti normativi

art. 1, comma 4, legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale)

Riferimenti a circolari e altri documenti Circolare della Direzione Centrale Servizi Elettorali 8 aprile 1980, n. 1943/V, a carattere permanente

Non e' ammessa la loro affissione nelle pertinenze esterne delle sedi quali giardini cortili, recinzioni, balconi, ecc. All'esterno può' rimanere la sola insegna della sede di partito o della lista, la cui dimensione deve essere proporzionata all'ingresso della stessa sede.

RACCOLTA FIRME

Durante il periodo di propaganda elettorale, è **ammessa** da parte di partiti e gruppi politici l'attuazione di iniziative politiche (ad esempio: **raccolta di firme** per la presentazione di leggi di iniziativa popolare) non attinenti direttamente od indirettamente le consultazioni elettorali in corso, mediante l'installazione di banchetti o postazioni fisse, che non dovranno, però, esporre contrassegni e/o simboli, che richiamino formazioni politiche o candidati, partecipanti alla competizione elettorale. L'eventuale utilizzo di suolo pubblico dovrà essere autorizzato.

NEI GIORNI DELLE VOTAZIONI E' VIETATA OGNI FORMA DI PROPAGANDA ELETTORALE NEL RAGGIO DI 200 METRI DALL'INGRESSO DEI SEGGI. I RAPPRESENTANTI DI LISTA PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI SONO AUTORIZZATI A PORTARE UN BRACCIALE O UN ALTRO SEGNO DISTINTIVO CON RIPRODOTTO IL CONTRASSEGNO DELLA LISTA DA LORO RAPPRESENTATA. E' IMPORTANTE CHE GLI STESSI SIANO DI DIMENSIONI CONTENUTE E FINALIZZATI AL SOLO SCOPO DI IDENTIFICAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA.

PROPAGANDA ELETTORALE ABUSIVA

Legge 81/1993 – art. 29

3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, **debbono indicare il nome del committente responsabile** (art. 29 legge n. 81/1993 ed artt. 3 e 20 legge n. 515/93).

Legge 515/1993 – art. 15 comma 3

4. Le **spese** sostenute dal comune per la **rimozione** della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantaggio **sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.**

Legge 515/1993 – art. 15 comma 17

In caso di **violazione** di una delle disposizioni recate dagli *articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212*, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la **sanzione amministrativa**

Legge 515/1993 – art. 15 comma 17

In caso di **violazione** di una delle disposizioni recate dagli *articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212*, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la **sanzione amministrativa**

Circolare Ministero dell'Interno 8 aprile 1980 n. 1943/V

Paragrafo § 19 - **Defissione di materiale inerente alla campagna elettorale indebitamente affisso.**

Prescindendo dalle sanzioni a carico dei responsabili, i **Sindaci devono provvedere subito** a far **defiggere** il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale **indebitamente affisso** in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi abbia titolo.

Gli organi di **Pubblica Sicurezza vigileranno** assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali, provvedendo alla **denuncia** alla competente Autorità Giudiziaria (ora violazione depenalizzata e quindi di competenza del **Prefetto**) dei responsabili di abusi e alle segnalazioni del caso alle Amministrazioni comunali perché dispongano la rimozione del materiale di propaganda indebitamente affisso.

Circolare telegrafica del Ministero dell'Interno n. 144/94 del 1 giugno 1994

"AT SEGUITO ENTRATA IN VIGORE LEGGE 515/93 RELATIVA AT DISCIPLINA CAMPAGNE ELETTORALI PER ELEZIONE CAMERA DEPUTATI E SENATO (vanno ricomprese anche le elezioni amministrative) VRG L. 689/81 **POTESTA' IRROGAZIONE SANZIONI** DEPENALIZZATE PREVISTE DA ART: 6 VRG 8 ET 9 L.212/56 EST **DEMANDATA AT AUTORITA' PREFETTIZIA** VRG QUALE ORGANO STATALE CUI COMPETENZA RIENTRA MATERIA QUALE RIFERISCEVI VIOLAZIONE ALT".

Riunione del 19 maggio 2017

Sono presenti i rappresentanti della lista Forza Italia, Bene Comune, Centro Destra, La Civica

I rappresentanti delle liste, presenti, hanno condiviso il vademecum e concordato su alcune scelte. In particolare si segnala:

- Le sedi delle liste possono esporre i manifesti direttamente sulla vetrina, purché all'interno.

- Coloro che non hanno ancora comunicato la sede della lista e/o della coalizione, devono regolarizzarsi al più presto.

- Nel periodo elettorale le liste sono esenti dal pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico.